



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 24 del 21/06/2017

OGGETTO: Eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linee Foggia - Potenza, Foggia - Manfredonia e Montenero - Foggia - Barletta

IL SINDACO

VISTA la richiesta di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Unità Territoriale di Foggia, di cui alla nota prot. 0000768 del 13/06/2017, acquisita al prot. gen. al n. 58594 del 15/06/2017, ad oggetto: "Richiesta Ordinanza Sindacale per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria Foggia - Potenza, Foggia - Manfredonia e Montenero - Foggia - Barletta", con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario; quanto innanzi nel rispetto del D.P.R. 753/80, art. 52, 55 e 56, che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia;

VISTA la nota della Prefettura di Foggia prot. n. 22802 del 19/06/2017, acquisita al prot. gen. al n. 60269 del 20/06/2017, con la quale si invita questo Ente a mettere in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi d'incendi lungo le linee sopra indicate nonché ad adottare apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente nei termini richiesti da RFI, a tutela della pubblica e privata incolumità;

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di un provvedimento contingibile e urgente, a tutela della pubblica e privata incolumità, atto a garantire, al contempo, che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto territoriale ricadente nella competenza comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

VISTI gli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753/80;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

ai possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, limitrofi alla sede ferroviaria linee Foggia Potenza, Foggia - Manfredonia e Montenero - Foggia - Barletta, durante tutto il periodo di grave pericolosità, di tenere sgombri da vegetazione- secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. , da euro 25 ad euro 500.

AVVERTE

che è esperibile avverso la presente ordinanza ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni oppure – in via alternativa – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota:
alla Prefettura di Foggia
alla Rete Ferroviaria Italiana- RFI - Unità Territoriale Foggia
al Comando dei Carabinieri
al Comando di Polizia Municipale di Foggia

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio, trasmessa al Servizio proponente e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale.


IL SINDACO
Franco Landella